

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TERRACINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1969

#### Del giuramento fiscale di verità

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della IV legislatura, e precisamente nel febbraio 1966, in uno con l'allora collega nostro Spezzano, ebbi a presentare al Senato un disegno di legge portante il titolo « Del giuramento fiscale di verità ». Ma la legislatura si chiuse senza che la Commissione competente neanche ne iniziasse l'esame, sebbene il disegno avesse raccolto vasti consensi nell'opinione pubblica pienamente solidale con i motivi indicati e svolti nella relazione e con gli scopi perseguiti dalla successiva articolazione. In quanto ai motivi, questi con il trascorrere degli anni non solo non hanno perso validità, ma semmai sono venuti acquistando maggiore evidenza e più risoluto vigore. Ecco perchè, ripresentando oggi il testo alla Presidenza del Senato, non avverto necessità di mutarvi parola, mentre sento viva l'esigenza di formulare l'augurio che cedano finalmente le resistenze, non solo politiche, che hanno impedito fino ad oggi l'introduzione nella legislazione fiscale della Repubblica dello strumento moralizzatore che con la odierna e rinnovata proposta indico e definisco.

Ancora una volta infatti, come sempre negli anni passati, la pubblicazione fra il

gennaio e il febbraio da parte delle Amministrazioni comunali degli elenchi dei contribuenti dell'imposta di famiglia ha suscitato una veemente ondata di indignazione fra la gente onesta e laboriosa contro la rinnovata manifestazione del sordido egoismo che ispira il comportamento dei ricchi nei confronti dei loro più elementari doveri civili.

Dirigenti e grandi azionisti dei più importanti complessi produttivi, professionisti dalle vaste clientele e dalle favolose parcelle, ereditieri di fortune principesche, alti funzionari pubblici beneficiati da assurdi cumuli di incarichi remunerati, divi del cinema e dell'arte canora le cui paghe di ingaggio e le cui percentuali su vendite discografiche e circuiti di distribuzione nutrono di continuo senza smentite il notiziario giornalistico, titolari di seggi presidenziali in ogni ordine di enti pubblici generosissimi di emolumenti di ogni natura — ecco i concorrenti nella beffa e nella menzogna al fisco, dinanzi al quale osano spesso presentarsi addirittura nel ruolo dei decaduti in fortuna, quasi alle prese con il bisogno. E ciò mentre il loro tenore di vita, fra appartamenti in città e ville al mare e ai monti, vetture di grande cilindrata e pan-

fili fuori serie, residenze alternate in stazioni climatiche invernali ed estive e ricevimenti in palazzo o serate di gala all'Opera, sfavilla e fa clamore.

Duole vedere in schiera così poco eletta anche persone che sono altrimenti degne di ammirazione per l'attività che svolgono a vantaggio della collettività, in riconoscimento della quale ricevono anzi e accumulano l'incalcolabile danaro che poi però occultano ai fini fiscali, macchiando in tal modo i loro meriti ed esponendosi alla condanna della coscienza popolare. Ma purtroppo pare che nel nostro Paese quanto maggiore si fa l'ascesa sociale tanto più si attutisce la sensibilità civile dei cittadini, poche eccezioni date. D'altra parte lo Stato non ha mai apprestato in materia fiscale un meccanismo adeguato di accertamento che permetta di raggiungere i grandi evasori, i quali trovano in aggiunta per le loro male imprese il valido sussidio di esperti, debitamente diplomati e laureati. E l'odioso fenomeno della diserzione fiscale è ormai tanto entrato nella consuetudine da trovare giustificazione financo là dove più si dovrebbe agire per combatterlo e stroncarlo. È abbastanza recente in proposito il pubblico discorso di un Ministro il quale, negando la realtà, ha osato affermare che la evasione dalle imposte è fatto del tutto marginale e trascurabile nel nostro Paese. E ciò mentre le finanze pubbliche, centrali e locali, basiscono per i gettiti insufficienti delle imposte, che sono decurtati ampiamente proprio dalla loro mancata incisione sopra i redditi maggiori e le più opulente ricchezze.

Si sostiene da certuni che questa pestilenza non può essere combattuta e sanata se non da una radicale riforma del sistema fiscale che si accompagni poi ad altre misure sussidiarie, quale ad esempio la soppressione del segreto bancario. Ciò sarà vero in linea di teorica disquisizione; ma, in linea di fatto, la tesi porta in realtà alla perpetuazione dello spregevole fenomeno, poichè purtroppo nulla conforta a sperare che si ponga davvero mano senza ulteriori ritardi nel nostro Paese alla pur necessaria e troppo ritardata riforma. Bisogna dunque predisporre al più presto uno strumento

specifico che permetta di aggredire e battere la sfrontata renitenza di certi cittadini al pagamento del loro debito verso lo Stato e gli altri enti pubblici, avvalendosi in proposito dell'esempio positivamente collaudato che è offerto da paesi che spesso ci vengono additati quali campioni di libera democrazia. Penso, fra gli altri, agli Stati Uniti d'America, dove il giuramento fiscale di verità costituisce una pietra angolare di quel sistema tributario.

Invero, in tempi non lontani, si è tentato di introdurre fra di noi tale istituto, e precisamente nel 1954, per iniziativa dell'allora Ministro delle finanze, onorevole Tremelloni, attraverso la presentazione al Parlamento di un disegno di legge che comportava fra l'altro norme dirette al perfezionamento della tecnica dell'accertamento dei redditi. Ma il voto della maggioranza, e in Senato e alla Camera, spogliò quasi totalmente di ogni efficacia la formulazione già tanto cauta in argomento del progetto ministeriale. Poi la disposizione residua non venne neppure incorporata nel testo unico delle imposte dirette emanato con decreto presidenziale del 29 gennaio 1958, il che portò logicamente a farla ritenere caducata. Infatti mai si è avuto notizia che da allora il giuramento così configurato sia stato deferito ad alcun contribuente per quanto insolentamente mentitore.

Ebbene, dinanzi all'aggravarsi inarrestabile della piaga, ogni esitazione, incertezza, elusione ed equivoco devono trovare fine. Alla pertinace recidiva di menzogna dei maggiori evasori fiscali devono contrapporsi provvedimenti rapidi, severi, esemplari. E a quanti credono di poter continuare a frodare impunemente l'Erario, fuori di ogni rischio personale e patrimoniale, bisogna proporre seccamente la scelta — scelta di coscienza e di interesse — fra verità e menzogna, fra sincerità e inganno, fra onestà e prigione. E, cioè, un giuramento che ne investa totalmente la responsabilità, senza margini discrezionali, a chicchessia riservati, i quali contraddicono di per sé alla natura dell'istituto, e che, invece di aiutare a sciogliere il nodo, non servirebbero che a renderlo più aggrovigliato. Appunto per tale motivo è inutile volersi rifare qui alle

classiche rubricazioni: giuramento deciso-rio, giuramento liberatorio, giuramento sui fatti, giuramento estimatorio, eccetera. Lo istituto che proponiamo è infatti nuovo nella nostra legislazione e quindi nel nostro diritto, per tante parti anacronistico; e vuole incominciare a delineare una nuova figura di cittadino, in una sua dignità ci-rica, che respinga ogni tutela contraria allo spirito e al contenuto della Costituzione, la quale rispetta i diritti privati del singolo

a condizione però che il singolo si inchini ai diritti della collettività nazionale.

Nell'articolare il disegno di legge se ne è semplificato al massimo il meccanismo, anche per renderne dinanzi alla coscienza dei cittadini più immediato ed incisivo l'in-tenuto ammonitore, il che non ha impe-dito l'osservanza dei principi generali del diritto ed insieme, non certo in contrasto con essi, il rispetto della superiore legge morale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituito il giuramento fiscale di verità da rendersi, nei casi e modi indicati negli articoli seguenti, dai contribuenti per le im-poste personali dirette di spettanza dello Stato, delle provincie e dei comuni, per le quali la legge disponga comunque una de-nuncia o dichiarazione dell'imponibile.

### Art. 2.

Il giuramento fiscale di verità è obbliga-torio, su richiesta dell'ente titolare dell'im-posta, sempre che, superando l'imponibile accertato la cifra di lire 10 milioni, lo stes-so risulti maggiore almeno di un quarto all'imponibile denunciato.

### Art. 3.

Il giuramento fiscale di verità è reso di-nanzi ad apposita Commissione da formar-si, presso ogni sede di tribunale civile, con un magistrato della Procura designato dal Procuratore generale della Repubblica com-petente per territorio, un funzionario di grado non inferiore al V dell'Amministra-zione statale delle finanze designato dall'In-tendente di finanza territorialmente com-petente e un cittadino che sia iscritto nei ruoli di almeno un'imposta diretta, eletto dal con-siglio provinciale. Il magistrato della Pro-cura è presidente della Commissione, nella quale un funzionario del tribunale assume le funzioni di segretario.

## Art. 4.

Il giuramento si presta con la seguente formula: « Giuro in coscienza che la mia dichiarazione di imponibile relativo all'imposta... per l'anno fiscale..., da me indicato nella somma di lire..., corrisponde alla verità ». La formula deve essere pronunciata nella sua interezza da colui che presta il giuramento. Del giuramento prestato si redige immediatamente processo verbale, il quale deve essere seduta stante firmato da chi ha prestato il giuramento, dai componenti della Commissione e dal suo segretario.

Il processo verbale è a tutti gli effetti atto pubblico.

## Art. 5.

Il contribuente che, chiamato a rendere il giuramento fiscale di verità, comunque vi si sottragga, è punito con la pena della reclusione da 10 a 30 mesi.

Il contribuente che, a seguito dell'accertamento definitivo, risulti convinto di spergiuo fiscale, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

I reati di elusione al giuramento fiscale e di spergiuo fiscale non comportano nè la sospensione condizionale della pena, nè la non menzione sul certificato penale.

## Art. 6.

La denuncia per i reati di cui all'articolo precedente è presentata dall'ente titolare dell'imposta alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio entro 15 giorni rispettivamente dall'omissione o dalla deliberazione definitiva sull'imponibile. Trascorso tale termine, e senza pregiudizio dell'azione penale contro il responsabile della mancata denuncia di ufficio, la denuncia compete a chiunque abbia conoscenza degli avvenuti reati.

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.